

55.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

I N D I C E

	PAG.		PAG.
Disegni di legge:		Proposta di legge costituzionale (Annunzio) ..	1162
(Annunzio)	1163	Proposte di legge:	
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	1163	(Adesione di deputati)	1163
(Trasmissione dal Senato)	1162	(Annunzio)	1161
Disegno di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge)	1163	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	1163
Interpellanze ed interrogazione	1153	(Trasmissione dal Senato)	1162
Missioni valedoli nella seduta del 19 settembre 1994	1161	Risoluzione, interpellanza ed interrogazioni (Annunzio)	1165
Nomine ministeriali (Comunicazione)	1165	Richiesta ministeriale di parere parlamentare	1165
		Risposte scritte ad interrogazioni	1165

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONE

Interpellanze:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere:

i motivi politici per i quali sia stato consentito ai responsabili degli uffici pubblici locali, di avere libera scelta nella accettazione o reiezione delle domande di trattamento di quiescenza o di pensione proposte da pubblici impiegati prima del 19 ottobre 1993, data fatidica per avere o meno il trattamento pieno, ovvero decurtato dai « tagli » disposti dalla nota legge in materia;

per quali ragioni i parenti e gli amici dei « capi » abbiano avuto tutti immediatamente la « presa d'atto » tempestiva mentre i soliti « iloti » siano stati lasciati nel « dimenticatoio » per quanto concerne le loro domande di pensione;

quali siano i motivi per cui i favoritismi, verso parenti, affini e congiunti, possano coesistere con la serietà e la doverosità di azione dei pubblici impiegati, specie quando responsabili di un ufficio ministeriale periferico, come un provveditorato agli studi, quale quello di Piacenza, ove l'« accorpamento » delle scuole medie inferiori, non viene fatto in ragione di indirizzi culturali, di vicinanze anche logistiche, di esigenze di funzionalità o simili, ma al solo scopo di consentire alla preside della scuola media inferiore A. Manzoni, di essere a capo della più grossa organizzazione scolastica di scuole medie di Piacenza, andando così ad unire in un'unica organizzazione detta scuola me-

dia statale A. Manzoni (che si trova all'estremo nord della città, con la scuola media statale Dante Alighieri, che si trova all'estremo sud della città);

per quali motivi politici non si sia intervenuti da parte degli organi centrali nonostante i comitati di genitori e gli altri interessati abbiano fatto presente le gravi disfunzioni e le irregolarità che, peraltro avrebbero dovuto apparire evidenti se i controlli del ministero competente fossero stati attuati con la dovuta perizia;

se, in merito, siano in atto ispezioni od inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria e se i fatti siano noti alla Procura generale presso la Corte dei conti, al fine di accertare e perseguire le evidenti responsabilità contabili, del resto sempre conseguenti ogni abuso o omissione commessi da pubblici funzionari, anche nelle attività di controllo.

(2-00016) « Marengo, Gramazio ».

(19 maggio 1994).

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere — premesso che:

con legge 17 febbraio 1992, n. 166, è stato istituito il ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 di-

cembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;

questa legge, all'articolo 5 disciplina i requisiti per l'iscrizione nel ruolo, prevedendo, tra l'altro, al comma 1, lettera d), quale condizione per il diritto all'iscrizione, il possesso del « diploma di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico o di laurea »;

il successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 settembre 1992, n. 562 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1993, serie generale n. 33), che adotta il Regolamento recante modalità per il l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi, all'articolo 5, comma 4, determina i diplomi di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico ai fini della sussistenza del requisito per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi;

mentre tutti i diplomi di laurea (anche quelli di indirizzo integralmente umanistico, laurea in lettere, in archeologia, in storia e così via), ed alcuni diplomi di indirizzo tecnico (quali, ad esempio, di maturità tecnica agraria, o di maturità tecnica femminile - dietiste, dirigenti di comunità -), pur non avendo alcuna attinenza con la funzione dei periti assicurativi, costituiscono requisiti per l'iscrizione nel ruolo, il possesso dei diplomi di maturità di indirizzo classico o scientifico o commerciale, che pure garantiscono studi della fisica e della matematica, non è idoneo per la iscrizione nel ruolo dei periti;

è di tutta evidenza che una siffatta disciplina non risponde ad alcun logico criterio tecnico e la legge sul punto si risolve in una irragionevole limitazione del diritto di accesso all'esercizio di questa professione;

sotto questo profilo la legge appare ad avviso dell'interrogante viziata di illegittimità costituzionale, per violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione -:

se non convenga con il prospettato giudizio di illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'articolo 5 della legge n. 166 del 17 febbraio 1992;

se siano allo studio interventi volti a modificare i requisiti di iscrizione nel ruolo dei periti assicurativi.

(2-00068)

« Soda ».

(21 giugno 1994).

Interrogazione:

PAMPO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che:

il Preside dell'Istituto Professionale per il Commercio « Scarambone » di Lecce ha presentato domanda di dimissioni dal servizio;

il Ministro della pubblica istruzione, con nota 10274 del 2 marzo 1994 ha comunicato che, con provvedimento in corso, sono state accolte tali dimissioni, informando il suddetto Preside con nota prot. 7354 del 15 marzo 1994, di assicurare l'adempimento relativo;

con nota del 30 marzo 1994, il preside professor Michele Bax ha comunicato al Provveditore agli Studi di Lecce, alla Direzione Generale Istruzione Professionale ed al Collaboratore vicario dell'Istituto Professionale Commerciale di Lecce che non avrebbe assicurato l'adempimento richiesto in quanto revocava le dimissioni dal servizio;

in data 3 giugno, con nota prot. n. 11967/D2, il Ministro della pubblica istruzione sollecitava il Provveditore agli studi di Lecce di comunicare al Preside interessato che, nella documentazione, mancava il preciso riferimento documentale sulla data di invio della revoca delle dimissioni stesse;

a seguito di tale notifica il suddetto Preside, con nota del 22 giugno 1994, informava e precisava al Provveditore agli studi di Lecce che la richiesta di revoca

delle dimissioni, non essendo l'interessato in servizio, è stata inviata per lettera con timbro postale 30 marzo 1994, come risulta dalla busta conservata negli archivi dello stesso Provveditorato agli studi, al quale è stato richiesto di accertare che l'espressa volontà sia stata dichiarata nei termini di legge e quindi informare il Ministero dell'indisponibilità del posto per trasferimento;

il Ministro, ritenendo erroneamente che la domanda di revoca delle dimissioni non fosse stata spedita dall'interessato nei termini, con nota del 20 giugno 1994 prot. 2333 inviata al Provveditore agli studi di Lecce, comunicava che la domanda di revoca non era accolta;

il Preside Michele Bax, con propria raccomandata-espresso del 7 luglio 1994,

in risposta alla suddetta nota ministeriale, ha documentato i motivi del mancato invio per via gerarchica e che la busta con la data di invio della revoca delle dimissioni trovasi presso il Provveditorato agli studi di Lecce —:

se, alla luce di atti e fatti che comprovano l'espressione di volontà della revoca delle dimissioni dall'incarico di Preside dell'Istituto Professionale per il Commercio « Scarambone » di Lecce ed in considerazione che tale accettazione finisce per ridurre la sfera pensionistica e quella corrente, non ritenga di accettare la revoca delle dimissioni del professor Bax, mantenendo lo stesso in servizio presso l'Istituto di cui è titolare. (3-00192)

(2 agosto 1994).

COMUNICAZIONI

**Missioni vavevoli
nella seduta del 19 settembre 1994.**

Comino, Fumagalli Carulli, Li Calzi, Maroni.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 15 settembre 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SOLAROLI: « Norme in materia di indebitamento mediante titoli da parte degli enti territoriali » (1226);

BURANI PROCACCINI: « Modifica dell'articolo 50 e abrogazione dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per l'immediato inquadramento nel ruolo dei professori associati confermati dei docenti universitari che abbiano conseguito l'idoneità » (1228);

CALDEROLI e BALOCCHI: « Istituzione della carta sanitaria personale e delle anagrafi sanitarie » (1229);

CRIMI ed altri: « Riordino delle commissioni operanti nel settore farmaceutico » (1230);

SBARBATI e UGOLINI: « Introduzione dell'articolo 3-bis della legge 19 febbraio 1991, n. 50, in materia di svolgimento di attività didattica da parte di primari ospedalieri fuori ruolo che non abbiano superato il settantacinquesimo anno di età » (1231);

CACCAVALE: « Istituzione dell'albo professionale dei direttori di mercato all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, ittici, delle carni e dei fiori e piante ornamentali » (1232);

SGARBI e GALLIANI: « Celebrazione del quarto centenario della morte di Torquato Tasso » (1233);

CANESI: « Norme per il completamento della linea ferroviaria 'Pontremolese' » (1236);

SBARBATI ed altri: « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per favorire una migliore qualità della vita dei soggetti stomizzati » (1237);

BARRA e PATARINO: « Intrepretazione autentica dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale » (1238).

In data 16 settembre 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

AYALA ed altri: « Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illecito finanziamento di partiti politici » (1239);

VIOLANTE ed altri: « Abrogazione dell'articolo 29 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di limiti temporali di efficacia del comma 2 dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario » (1240).

In data 17 settembre 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FONTAN: « Abolizione della verifica periodica dei pesi e delle misure » (1243);

DEVECCHI ed altri: « Istituzione di una casa da gioco stagionale in San Pellegriano Terme e Gardone Riviera » (1244);

MALAN: « Modifiche alla legge 4 agosto 1955, n. 722, e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, al fine dell'incentivazione e della moralizzazione delle lotterie nazionali » (1245);

CARLI: « Legge quadro in materia di cave e torbiere e norme per la tutela del paesaggio e dell'ambiente » (1246);

TURRONI: « Nuove norme per la prevenzione e la repressione delle violazioni della disciplina in materia urbanistica ed edilizia » (1247);

FRANZINI TIBALDEO: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, recante attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano » (1248).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

In data 15 settembre 1994 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dal deputato:

NUVOLI: « Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'estensione dell' elettorato attivo per il Senato della Repubblica ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età » (1225).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissioni dal Senato.

In data 15 settembre 1994 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 108. — Senatori SALVATO ed altri: « Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra » (*approvata dalla II e IV Commissione permanente del Senato*) (1227).

Sarà stampata e distribuita.

In data 15 settembre 1994 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 535. — « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica ellenica all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, come emendato dal Protocollo di Parigi del 27 novembre 1990 per l'adesione del Governo della Repubblica italiana e dai Protocolli di Bonn del 25 giugno 1991 per l'adesione dei Governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, fatto a Madrid il 6 novembre 1992, nonché dell'Accordo di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, con gli Accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, con Atto finale, fatto a Madrid il 6 novembre 1992 » (*approvato dal Senato*) (1234);

S. 536. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante revisione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, con atto

finale, fatta a Firenze il 18 giugno 1992 e il 17 settembre 1992 » (*approvato dal Senato*) (1235).

Saranno stampati e distribuiti.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

In data 17 settembre 1994 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro di grazia e giustizia:

« Disposizioni in materia di usura » (1242).

Sarà stampato e distribuito.

**Adesione di deputati
a proposte di legge.**

La proposta di legge BARTOLICH: « Norme concernenti i trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro » (907) (*annunziata nella seduta del 13 luglio 1994*) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati GUERRA, SUPERCHI, LEONI ORSE-NIGO, STAMPA, PEZZONI.

La proposta di legge CHIAVACCI ed altri: « Nuove norme in materia di obiezione di coscienza » (995) (*annunziata nella seduta del 22 luglio 1994*) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati FERRANTE, DI ROSA, CESETTI, MARIANI.

La proposta di legge VALENSISE ed altri: « Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di leva » (753) (*annunziata nella seduta del 24 giugno 1994*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato CARDIELLO.

La proposta di legge POLI BORTONE: « Norme concernenti il personale sanitario » (231) (*annunziata nella seduta del 21 aprile 1994*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato PAMPO.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1994, n. 452, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1994, n. 452, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione » (974).

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

PECORARO SCANIO ed altri: « Modifica alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, recante norme in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento » (993) (*Parere della II Commissione*);

PECORARO SCANIO ed altri: « Norme per la sospensione o la revoca dell'assegno di fine mandato spettante ai membri del Parlamento » (997) (*Parere della II Commissione*);

VIETTI ed altri: « Nuove norme per l'elezione, con il sistema maggioritario uninominale, dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario » (1191);

alla II Commissione (Giustizia):

ALIPRANDI: « Introduzione dell'articolo 664-ter del codice penale in tema di usura » (1221) (*Parere della I e della V Commissione*);

alla III Commissione (Esteri):

MENEGON ed altri: « Nuove norme in materia di cooperazione con i paesi in via di sviluppo » (793) (*Parere della I, della V, della VI, della X, della XI e della XIII Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri naturali e tecnologici tra i Governi delle Repubbliche di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto a Vienna il 18 luglio 1992 » (1016) (*Parere della I, della V, della VIII e della XI Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989 » (1017) (*Parere della I, della II, della IV e della V Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione degli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), adottati dalla XXXIX Assemblea mondiale della sanità il 12 maggio 1986 » (1018) (*Parere della I, della V e della XII Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali, fatto a Vienna il 27 gennaio 1993 » (1019) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione e di scambi cinematografici tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, con norme di procedura, fatto a Rabat il 29

luglio 1991 » (1020) (*Parere della I, della V, della VI, della VII e della X Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatto a Roma il 4 giugno 1990 » (1021) (*Parere della I, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione 1989 sul salvataggio, atto finale della Conferenza internazionale sul salvataggio, con allegati, fatta a Londra il 28 aprile 1989 » (1022) (*Parere della I, della II, della V, della VIII e della IX Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 gennaio 1992 » (1023) (*Parere della I, della V, della VII, della IX, della X e della XIII Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Austria, con dichiarazione interpretativa, firmata a Vienna il 17 luglio 1991 » (1024) (*Parere della I, della II, della V e della VI Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo e scambio di lettere, fatto a Roma il 7 maggio 1993 » (1070) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Roma il

20 marzo 1990 » (1108) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991 » (1109) (*Parere della I, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI e della XII Commissione*);

alla VII Commissione (Cultura):

SGARBI ed altri: « Celebrazioni per il quinto centenario della morte di Cosmé Tura » (1119) (*Parere della I e della V Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

BURANI PROCACCINI e CABRINI: « Modifica all'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in materia di trattamento previdenziale delle lavoratrici del settore agricolo » (1044) (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*);

alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):

DORIGO ed altri: « Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa » (983) (*Parere della II e della III Commissione*).

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulle proposte di nomina del dottor Ugo Serra a presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico « Giannina Gaslini » di Genova

e dell'avvocato Giuseppe Valentino a presidente dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, sono deferite, rispettivamente, alla XII Commissione permanente (Affari sociali) e alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del dottor Romano ROMANI e del dottor Edoardo FATTORINI a membri del consiglio amministrativo del fondo interbancario di garanzia, in sostituzione rispettivamente del professor Nunziante CODA e del dottor MARINI.

Tale comunicazione è deferita alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di una risoluzione, di una interpellanza e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una risoluzione, una interpellanza e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

56.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge S. 549 (approvato dal Senato) n. 1054 (Articoli)	1171	Disegno di legge di conversione n. 1176:	
		(Articolo unico)	1181
Disegno di legge S. 443 (approvato dal Senato) n. 1151 (Articoli)	1172	(Articoli del relativo decreto-legge)	1181
		(Ordine del giorno)	1183
Disegno di legge S. 444 (approvato dal Senato) n. 1152 (Articoli)	1173	Risoluzione e interrogazioni (Annunzio)	1187
Disegno di legge S. 477 (approvato dal Senato) n. 1153 (Articoli)	1174	Ministro della difesa (Trasmissione di documento)	1187
Disegno di legge S. 546 (approvato dal Senato) n. 1154 (Articoli)	1175	Missioni vaevoli nella seduta del 20 settembre 1994	1187
Disegno di legge n. 928 (Articoli)	1176	Proposte di legge (Annunzio)	1187
Disegno di legge n. 934:		ERRATA CORRIGE	1187
(Articoli)	1177		
(Ordine del giorno)	1178		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNI DI LEGGE: S. 549. — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO SUI CIELI APERTI, CON ALLEGATI, FATTO A HELSINKI IL 24 MARZO 1992 (APPROVATO DAL SENATO) (1054)

S. 443. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA SULLA COOPERAZIONE NELLO SMANTELLAMENTO DELLE ARMI NUCLEARI SOGGETTE A RIDUZIONE NELLA FEDERAZIONE RUSSA, FATTO A ROMA IL 1° DICEMBRE 1993 (APPROVATO DAL SENATO) (1151)

S. 444. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO DI MONTREAL RELATIVO ALLE SOSTANZE CHE IMPOVERISCONO LA FASCIA D'OZONO, ADOTTATO DALLE NAZIONI UNITE NELLA QUARTA RIUNIONE TENUTASI A COPENAGHEN IL 23-25 NOVEMBRE 1992 (APPROVATO DAL SENATO) (1152)

S. 477. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FRANCESE NEL CAMPO DELLA PREVISIONE E DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI MAGGIORI E DELL'ASSISTENZA RECIPROCA IN CASO DI CATASTROFI NATURALI O DOVUTE ALL'ATTIVITÀ DELL'UOMO, FATTA A PARIGI IL 16 SETTEMBRE 1992 (APPROVATO DAL SENATO) (1153)

S. 546. — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI POLONIA, FATTO A VARSAVIA L'11 OTTOBRE 1991 (APPROVATO DAL SENATO) (1154)

RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CARTA SOCIALE EUROPEA, FATTO A TORINO IL 21 OTTOBRE 1991 (928)

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEL TURISMO, FATTO A ROMA L'11 DICEMBRE 1991 (934)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1054 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVII del Trattato medesimo.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.130

milioni per l'anno 1994, in lire 2.441 milioni per l'anno 1995 e in lire 2.436 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1151 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1° dicembre 1993.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.010

milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede, quanto a lire 3.510 milioni per l'anno 1994 ed a lire 5.010 milioni per l'anno 1995, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 1.500 milioni per l'anno 1994, a carico del capitolo 3198 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1152 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'emendamento al Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che impoveriscono la fascia d'ozono, adottato dalle Nazioni Unite nella quarta riunione tenutasi a Copenaghen il 23-25 novembre 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento al Protocollo di Montreal di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 dell'emendamento stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1153 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatta a Parigi il 16 settembre 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 in conformità a quanto disposto dall'articolo 20, paragrafo 1, della Convenzione medesima.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 32.000.000 per l'anno 1994, in lire 25.000.000 per l'anno 1995 e in lire 32.000.000 annue a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1154 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di amicizia e collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Polonia, fatto a Varsavia l'11 ottobre 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 928 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento alla Carta sociale europea, fatto a Torino il 21 ottobre 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del Protocollo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 934 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione nel campo del turismo, fatto a Roma l'11 dicembre 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 19 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge di ratifica atto Camera 934;

vista la relazione tecnica che accompagna l'articolato, rapportata a parametri di spesa relativi all'anno 1991;

invita il Governo

ad assumere tutte le opportune iniziative al fine di adeguare gli importi per spese di viaggi degli esperti, tenendo conto che la spesa giornaliera prevista per vitto e alloggio, di lire 150.000 a persona, è assolutamente inadeguata. Il tutto nel quadro di un opportuno aggiornamento complessivo della materia dell'Accordo.

(9/934/1).

Giacovazzo, Formigoni.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 27 AGOSTO 1994, N. 512, RECANTE DI-
SPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI (1176)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il terzo periodo del comma 6 e il comma 10 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono abrogati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere tra coloro che ne abbiano inoltrato domanda. La domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in

alcuna delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Chiunque nella dichiarazione espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. I candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private, con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni. Le nomine dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono effettuate entro il 31 dicembre 1994. Ove la regione o la provincia autonoma non provveda nei termini agli adempimenti di cui al presente comma, la nomina dei direttori generali è effettuata, previa diffida, con le medesime modalità dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Le nomine effettuate in difformità rispetto alle disposizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono nulle. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano revocano la nomina non appena diviene noto che il nominato si trova nelle condizioni di cui ai citati commi 9 e 11.

3. Le procedure concernenti le nomine dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere in atto alla data di entrata in vigore del presente

decreto sono riattivate con nuovi avvisi per la selezione dei candidati ai sensi del comma 1.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono la disciplina sull'organizzazione e sul funzionamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e, con la contestuale cessazione delle funzioni degli amministratori straordinari, nominano, con un compenso pari a quello attribuito agli amministratori straordinari, i commissari straordinari. Contestualmente alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma dei collegi dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti. Ove la regione o la provincia autonoma non adempia nei termini alle disposizioni di cui al presente comma, vi provvede, previa diffida, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità.

5. Restano valide ed efficaci le nomine dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere deliberate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano fino al 24 giugno 1994.

6. Trascorso un anno dalla nomina di ciascun direttore generale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti secondo i criteri e i principi recati dalla normativa vigente e dispongono, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del relativo contratto.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

nel convertire in legge il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali,

considerato l'ordine del giorno già approvato dalla Camera nella seduta del 21 luglio 1994, confermandone e reiterandone i contenuti,

dà mandato al Governo

di emanare senza ritardo norme esplicative e di indirizzo, rivolte alle regioni, per la corretta attuazione del disposto dell'articolo 3 comma 5 punto a) del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 517, richiamando la osservanza rigorosa ed omogenea sul territorio nazionale del dettato legislativo secondo i seguenti criteri:

a) di norma, previsione per ciascuna USL di un ambito territoriale coincidente con quello della provincia, in tal caso accompagnando il provvedimento sulla definizione delle USL con aggiornato piano della rete ospedaliera e dei distretti;

b) nel caso di deroghe a detta regola generale, obbligo di esauriente motivazione per la previsione di ambiti territoriali di estensione diversa, in concreta relazione: alla prevalente montanità del territorio; alla densità della popolazione per quanto attiene ai centri di grande consistenza demografica; alla distribuzione della popolazione, con riferimento alla distanza della sede della USL dal capoluogo della provincia; al collegamento tra USL e presidi ospedalieri di maggior rilievo in campo regionale che non siano costituiti in azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione;

impegna il Governo

a fissare senza ritardo opportuna procedura secondo la quale, ferme restando le competenze istituzionali di altri organi preposti al controllo di legittimità:

1) acquisite le deliberazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di definizione territoriale, organizzazione e funzionamento delle USL e delle aziende ospedaliere, nonché le eventuali statuizioni sostitutive del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, e prese in considerazione le eventuali controdeduzioni fatte pervenire dagli enti locali e dai cittadini, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si pronunci sulla conformità delle deliberazioni stesse alle disposizioni del decreto-legge n. 502 del 1992 come modificato dal decreto-legge n. 517 del 1993 ed alle norme esplicative e di indirizzo di cui al decreto-legge n. 512 del 1994;

2) non si producano effetti delle deliberazioni se non dopo che esse abbiano ottenuto la detta pronuncia di conformità;

3) siano invitate ai necessari adeguamenti le regioni le cui deliberazioni difformi abbiano già prodotto effetti;

4) la verificata conformità sia condizione per l'erogazione dei trasferimenti finanziari dello Stato in materia socio-sanitaria alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

(9/1176/1).

Benedetti Valentini, Napoli, Barbieri, Salvo, Simeone, Liuzzi, Dell'Utri, Ardica, Pitzalis, Carlesimo, Mealli, Gramazio, Baiamonte, Scoca.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 20 settembre 1994.**

Aloi, Anedda, Asquini, Biondi, Borghezio, Comino, Fumagalli Carulli, Gasparri, Li Calzi, Lo Porto, Marano, Maroni, Matteoli, Meo Zilio, Michelini, Mirone, Parenti, Parlato, Rocchetta, Rosso, Segni, Teso.

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 settembre 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

VELTRONI e CALZOLAIO: « Rifinanziamento degli interventi per il patrimonio culturale e artistico dell'antico ducato di Urbino e del Montefeltro » (1249);

FRANZINI TIBALDEO: « Norme in materia di indennizzo a favore dei produttori agricoli sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano » (1250);

LAUBER: « Norme per assicurare forme di collaborazione, da parte di associazioni di volontariato, di volontari e di cooperative giovanili, a sostegno dei servizi di fruizione dei beni culturali » (1251);

LANELLA: « Modifica dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in tema di convenzioni e contratti di ricerca per conto terzi » (1252);

LANELLA: « Modifiche agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di tempo pieno e di tempo definito

per i professori e i ricercatori universitari » (1253);

LANELLA: « Norme in materia di autonomia contrattuale delle strutture universitarie nell'affidamento di incarichi didattici, scientifici e amministrativi » (1254);

LANELLA: « Istituzione della libera docenza presso le facoltà universitarie » (1255).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 12 settembre 1994, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 23 giugno 1994 del Comitato per l'attuazione della legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi di servizio per le forze armate.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Annunzio di una risoluzione
e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza una risoluzione e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 27 luglio 1994, a pagina 905, prima

colonna, in testa, sono aggiunte le seguenti parole:

« **Annunzio della trasmissione di atti di un procedimento penale ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, e dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 291.**

Con ordinanza del 6 giugno 1994, pervenuta alla Camera il 25 luglio, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di

Cuneo ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 291 — affinché la Camera dichiari se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni — gli atti di un procedimento penale iniziato nei confronti dell'onorevole Umberto BOSSI per il reato di cui agli articoli 595, primo e terzo comma, del codice penale, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa) (doc. IV-ter, n. 7) ».